

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

(ROGNONI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 1979

Deroga all'articolo 15 della legge 20 dicembre 1966, n. 1116, per il personale dei ruoli speciali ad esaurimento, già alle dipendenze del Commissariato del Governo per il territorio di Trieste

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'articolo 3 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, vennero disposti l'inquadramento in un ruolo speciale ad esaurimento dei cittadini italiani in servizio alle dipendenze del Commissariato del Governo per il territorio di Trieste, nonché l'assegnazione di essi alle varie Amministrazioni dello Stato.

Inoltre, l'articolo 5 della suddetta legge stabilì, con disposizione tuttora vigente, che il personale di cui trattasi non poteva essere destinato a sedi di servizio fuori del territorio di Trieste, salvo esplicita richiesta in contrario degli interessati.

Di tali dipendenti, circa 1.000 unità furono assegnate, a suo tempo, alla questura di Trieste.

È sopravvenuta, poi, la legge 20 dicembre 1966, n. 1116, concernente modifiche agli ordinamenti del personale della pubblica si-

curezza, con la quale, tra l'altro, i ruoli del personale civile di pubblica sicurezza in servizio presso le questure sono stati trasferiti all'Amministrazione civile dell'interno. A norma dell'articolo 15 di tale legge gli appartenenti ai suddetti ruoli avrebbero dovuto essere trasferiti entro cinque anni dall'entrata in vigore di essa, e cioè entro il mese di gennaio 1972, alle prefetture ed agli uffici centrali di questo Ministero.

In relazione, peraltro, al citato articolo 5 della legge n. 1600 del 1960, non potendo il personale in servizio presso la questura di Trieste essere trasferito ad uffici con sede fuori del territorio di quella provincia, salvo richiesta in contrario degli interessati, tutti i suddetti dipendenti avrebbero dovuto essere assegnati alla locale prefettura.

Le evidenti difficoltà connesse, fin dal primo momento, alla pratica attuazione del

trasferimento del personale in questione permangono tuttora, malgrado la riduzione del numero, che attualmente risulta di 396 unità, dal momento che la prefettura di Trieste non avrebbe modo di ospitare nè di utilizzare un tal numero di dipendenti.

Occorre altresì considerare che i predetti impiegati sono con particolare profitto utilizzati presso la questura di Trieste e gli uffici distaccati di pubblica sicurezza, il cui funzionamento, pertanto, potrebbe risultare notevolmente compromesso qualora non fosse più possibile avvalersi del personale medesimo.

Si è predisposto pertanto l'unito disegno di legge, che prevede una deroga al disposto del suddetto articolo 15 nei riguardi di quei dipendenti, facenti parte dei ruoli speciali ad esaurimento, destinati, in sede di applicazione della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, alla questura di Trieste, al fine di consentire che i suddetti dipendenti rimangano definitivamente assegnati alla questura medesima.

Il presente disegno di legge, decaduto per la fine della VII legislatura, mentre era all'esame del Senato (atto n. 867), viene ora ripresentato nell'identico testo.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il divieto di cui all'articolo 15 della legge 20 dicembre 1966, n. 1116, non si applica nei confronti del personale inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento, di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600.